### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

## Atti amministrativi **GIUNTA REGIONALE**

Atto del Presidente DECRETO Num. 98 del 06/06/2020 BOLOGNA

Proposta:

PPG/2020/108 del 06/06/2020

Struttura proponente:

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente:

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto:

ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23

DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE

DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME

DA COVID-19

Autorità emanante:

IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario:

STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di ORLANDO ANDREA

espresso in data 06/06/2020

Legittimità:

Parere di regolarità amministrativa di ORLANDO ANDREA Merito:

espresso in data 06/06/2020

Approvazione Assessore:

**BONACCINI STEFANO** 

Responsabile del procedimento:

Andrea Orlando

Firmato digitalmente

### IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamati i propri Decreti:

- n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";
- n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";
- n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
- n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";
- n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";
- n. 69 del 24 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina";

- n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";
- n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 74 del 30 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 75 del 6 maggio 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle

persone fisiche e alle attività sportive.";

- n. 82 del 17 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19"
- n. 84 del 21 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19"
- n. 87 del 23 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19"
- n. 94 del 30 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19"
- n. 95 del 1° giugno 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi";

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

#### Considerato che:

· il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

- · le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
- · l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;

Ritenuto opportuno consentire, a far data dall'8 giugno, ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le diposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per la Formazione professionale" allegate all'ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020;

Ritenuto opportuno consentire la ripresa dell'attività dei circhi, dei cinema e degli spettacoli dal vivo, e dei set cinematografici a far data dal 15 giugno, approvando specifiche linee guida regionali;

Ritenuto opportuno consentire la ripresa delle attività di congressi, convegni ed eventi assimilabili a far data dal 15 giugno 2020, approvando specifiche linee guida regionali;

Ritenuto altresì opportuno consentire a far data dall'8 giugno lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo nel rispetto delle disposizioni delle linee guida sopra richiamate;

Ritenuto necessario per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni, adottare apposite linee che permettano l'attuazione delle stesse, realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

#### ORDINA

- 1. a far data dall'8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le diposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale" allegate all'ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020;
- a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" allegato n. 1;
- a decorrere dall'8 giugno, è consentito lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all'interno di teatri nel rispetto delle disposizioni delle linee guida richiamate al punto precedente;
- 4. a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentiti i congressi, i convegni e gli eventi assimilabili, secondo le diposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili" allegato n. 2;
- 5. di adottare per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni le "Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" allegato n. 3;
- 6. di adottare per lo svolgimento delle attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica il "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, nel settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica" allegato n. 4;
- 7. A parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze che dispongono diversamente, le misure

inerenti microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo, sono sostituite dalla seguente disposizione: "Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria";

- le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981;
- 9. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Stefano Bonaccini

DA PAG. 9 a PAG. 15 OMISSIS ---



Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19

#### Premessa

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno comportato, nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego in tutte le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Il periodo di sospensione è terminato il 15 maggio 2020.

La mobilità interregionale e/o estera dei candidati per la partecipazione alle prove concorsuali, anche al fine di tutelare i diritti di cui all'art. 97 della costituzione, è disposta, a far data dal 3 giugno 2020, ai sensi del DL 33/2020.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente sulla capacità di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del SSR della Regione Emilia-Romagna di far fronte alle proprie esigenze di reclutamento del personale, in una fase che ha visto un forte accrescimento dei propri fabbisogni in relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi assistenziali, di presidio del territorio. Fabbisogni che si sommano ai processi di ricambio generazionale conseguenti al collocamento in quiescenza di rilevanti organici per "quota 100".

Rilevato quindi che in base alla normativa vigente le pubbliche amministrazioni possono riprendere lo svolgimento delle procedure concorsuali, anche con modalità in presenza dei candidati, le presenti linee guida hanno l'obiettivo di favorire lo svolgimento delle stesse realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse.

Resta ferma la possibilità di valutare, quando possibile, l'utilizzo di altre modalità di effettuazione delle prove ammesse dalla vigente normativa, come, ad esempio, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale e/o dei colloqui di mobilità tra enti.

Le presenti linee guida costituiscono indirizzi da declinare in concreto da ciascuna amministrazione in relazione alle caratteristiche della procedura concorsuale e della prova, anche con riferimento al numero dei candidati interessati alla partecipazione, alla dimensione degli spazi disponibili per le diverse prove in presenza e al rispetto dei diritti di trasparenza e partecipazione al procedimento riservati ai candidati.

#### Linee guida

- Predisporre una adeguata informazione ai candidati e al personale impegnato nei servizi concorsuali sulle misure di prevenzione adottate.
- Richiedere ai candidati di presentare, al momento dell'identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall'estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (vedi fac-simile in allegato).
- Prevedere modalità di convocazione e di accesso alla sede di svolgimento della prova dirette ad evitare, anche in relazione al numero dei candidati ammessi e all'ampiezza degli spazi dedicati all'accoglienza, la formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento dei candidati; in particolare, per le prove con un numero considerevole di partecipanti, è possibile, solo a titolo esemplificativo e in funzione degli spazi disponibili:
  - o segmentare i locali dove si tengono identificazioni e prove prevedendo accessi esterni all'edificio separati per scaglioni di candidati;
  - o individuare diverse postazioni, distanziate tra loro, nelle quali effettuare le operazioni di identificazione dei candidati,
  - o prevedere la convocazione in diversi scaglioni temporali antecedenti all'orario di inizio della prova e/o prevedere tempi di accesso alle prove dilatati fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento;
- Prevedere che tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, personale di supporto), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nello svolgimento delle eventuali prove pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività. In relazione a specifiche attività che richiedono un contatto più ravvicinato con i partecipanti, ad esempio durante la fase di identificazione, dovranno essere impiegati appropriati dispositivi di protezione, quali visiere trasparenti, ovvero barriere protettive trasparenti. Nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa disponibile dall'amministrazione.
- Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per candidati, personale di supporto e membri della Commissione, anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata, durante le fasi di riconoscimento e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Garantire idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale di supporto, membri della Commissione), che ciascuna amministrazione può definire anche in base alle caratteristiche dei locali utilizzati per lo svolgimento delle prove, attraverso la previsione di una fascia di protezione individuale che permetta il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i candidati a cui aggiungere lo spazio per il camminamento
- Regolamentare flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della distanza

di sicurezza di almeno un metro, con vie di ingresso e di uscita separati; ove non possibile, la separazione dei flussi di ingresso ed uscita va garantita tramite il senso alternato. In relazione al numero dei partecipanti è opportuno prevedere l'ausilio di personale preposto nella gestione dell'afflusso dei candidati.

- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione fare riferimento al protocollo regionale "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2" ( vedi Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna), Per quanto riguarda aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".
- In caso di prove che si svolgono in gruppi che si turnano in successione, prevedere pulizia e disinfezione delle postazioni e dei servizi igienici ad ogni cambio di gruppo.
- Nel caso in cui una persona presente all'interno della struttura manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall'aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l'intervento del 118.

Relativamente alla prova scritta/pratica: prevedere idonee misure dirette a prevenire il rischio della diffusione del virus tra i candidati, anche di prove successive, il personale di servizio e i membri della Commissione, attraverso il contatto con in materiale impiegato per lo svolgimento della prova; a titolo esemplificativo:

- evitare la riconsegna delle penne con cui sono state redatte le prove, le quali dovranno essere trattenute dai candidati; in alternativa esse potranno essere conservate per un adeguato periodo (7 giorni per la plastica) prima del loro riutilizzo, affinché il virus SARS-COV-2 perda la capacità infettante;
- le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati dovranno essere effettuate dal personale di supporto e dai

- membri della commissione attraverso l'impiego di guanti monouso indossati al momento, utilizzando materiali cartacei tenuti in quarantena preventiva per almeno 3 ore;
- alla riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della commissione dovranno utilizzare guanti monouso e mascherina per tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi comprese quelle di esame e valutazione delle prove.

Relativamente alle prove orali in presenza, al fine di garantire il diritto di partecipazione ai candidati e allo stesso tempo evitare che le prove siano trasmesse sui social media in modo illegittimo:

- Prevedere di svolgere gli orali in presenza in locali dotati di misure di sicurezza (mascherine, gel disinfettante, metratura dei locali sufficiente per garantire il distanziamento tra membri della commissione, personale di segreterie e candidato);
- Prevedere, nei casi in cui per garantire l'esercizio del diritto di partecipazione alle prove come uditore, sia necessario utilizzare altre aule, oltre a quella in cui si svolge la prova, l'utilizzo di un sistema di videoconferenza a circuito chiuso e la disponibilità di aule ampie, dotate di misure di sicurezza e distanziamento, dove ritrasmettere ad altri canditati le prove orali in corso.

A titolo informativo si rinvia al documento che fissa la durata in vita del virus sulle diverse superfici e materiali utilizzabili nelle diverse sedute concorsuali:

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25 2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE	
Il sottoscritto	
	ili
Residente a	
Documento identità n	
	il
consapevole delle conseguenze pen	ali previste in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 4	45/2000,
• di aver preso visione delle	SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate portale dei concorsi [in alternativa comunicate tramite mail c
<ul> <li>di non essere sottoposto alla r confermato COVID-19 o per rient</li> </ul>	nisura della quarantena in quanto contatto stretto di casc ro recente dall'estero;
<ul> <li>di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;</li> </ul>	
<ul> <li>di non presentare febbre &gt; 37.5 percezione dei sapori e degli odor</li> </ul>	5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata ri, disturbi intestinali, ecc.);
<ul> <li>di essere consapevole di dover contenimento necessarie alla pre</li> </ul>	adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di venzione del contagio da COVID-19;
La presente autodichiarazione vie 'emergenza pandemica del SARS Co	ene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con V 2.
Luogo e Data,	Firma

Logo Ente Pubblico o Azienda sanitaria

DA PAG. 21 A PAG. 26 DMISSIS \_\_\_

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

### **GIUNTA REGIONALE**

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/108

IN FEDE
Andrea Orlando

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

### **GIUNTA REGIONALE**

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/108

IN FEDE

Andrea Orlando